AS 1552

Emendamento

Art. 2

1.Dopo l’art. 2 aggiungere il seguente articolo:

2 *bis*

(Clausola di salvaguardia)

1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia e nel pieno rispetto delle norme interne vigenti in materia di protezione dei minori.

Aldo Di Biagio

1552

Emendamento

Art. 3

1. All’art 3 comma 1, lettera a), dopo le parole “minorile,” aggiungere le seguenti parole: " *in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 29 della Convenzione, che si avvale della collaborazione di un comitato interministeriale specializzato sulle tematiche minorili istituito presso il Ministero della giustizia-Dipartimento per la giustizia minorile, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della* [*legge 23 agosto 1988, n. 400*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400#_blank), *entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il comitato interministeriale è composto da rappresentanti dello stesso Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero competente per le pari opportunità;*"

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 3

1. All’art 3 comma 1, lettera b), dopo le parole “modificazioni,” aggiungere le seguenti parole: "*che assume la denominazione di «Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali» cui l'autorità centrale è tenuta a trasmettere la richiesta di approvazione del collocamento di un minore ai sensi dell'art. 33 della Convenzione quando riguarda minori in stato di adottabilità, di abbandono o in kafala. In questi casi l'approvazione del collocamento da parte dell'autorità centrale è subordinata al consenso della Commissione, in tutti i casi di riconoscimento di misure adottate in Paesi contraenti e non."*

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 3

1. All’art 3 comma 1, lettera d) dopo la parola “minore” aggiungere il seguente periodo: "*e, nel caso di “assistenza legale” di un minore in situazione di abbandono a norma dell'articolo 5, l’esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale"*

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 3

1. All’art. 3, dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente comma:

2. Il Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per le pari opportunità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un regolamento volto a definire, ai fini della Convenzione, l'organizzazione e il funzionamento della autorità centrale di cui al comma 1 nonché le modalità di collaborazione della stessa con altre amministrazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati le modalità e i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni da assegnare alla autorità centrale di cui al comma 1 e alla Commissione per la protezione dei minori e le adozioni internazionali.

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 3

1. Dopo l’art.3 inserire il seguente:

3 -*bis*

(Tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine)

1. A integrazione di quanto stabilito dall'[articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#_blank), e successive modificazioni, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione e che vive fuori dalla propria famiglia d'origine gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono i nuclei familiari in cui vivono i minori di cui al comma 1.

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 3

1. Dopo l’art.3 inserire il seguente:

3 -*bis*

(*Riconoscimento dei provvedimenti stranieri*)

1. Per tutti i provvedimenti stranieri, il riconoscimento a norma della Convenzione è condizionato al rispetto dei requisiti di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218.

2. L'autorità centrale e, se del caso, l'autorità competente a norma degli articoli seguenti, esercitano direttamente o a mezzo di enti all'uopo delegati, i compiti e le funzioni previste nella Convenzione e autorizzano il riconoscimento dei provvedimenti stranieri, avendo cura che siano rispettate le norme della presente legge.

3. Il provvedimento dell'autorità centrale che autorizza il riconoscimento dei provvedimenti stranieri è trasmesso all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla famiglia, alla persona, alla comunità familiare o alla struttura che abbiano eventuale responsabilità per il rispetto del provvedimento straniero di protezione della persona o dei beni del minore.

4. In caso di contestazione della decisione della autorità centrale, è ammesso agli interessati il ricorso previsto nella legge indicata al comma 1, art. 67, contro i provvedimenti automaticamente riconoscibili e contestati o non ottemperati.

5. Per i provvedimenti di protezione della persona del minore compresi nell'art. 33 della Convenzione si applicano comunque gli articoli seguenti.

*Conseguentemente*, all’art. 4 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima della parola “allorché” aggiungere le seguenti parole: "Salvo quanto previsto all’art. 3-*bis*";

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il provvedimento della Autorità centrale che accerta il rispetto dei requisiti richiesti al fine del riconoscimento è trasmesso a norma **dell'art. 3 *bis*** comma 3 per ogni adempimento del caso.

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 4

1.All’art. 4 comma 1, dopo le parole “presso una famiglia” aggiungere le seguenti parole: ", una comunità di tipo familiare a norma della legge 4 maggio 1984 n. 183".

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 4

1. All’art. 4 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'autorità centrale, con la collaborazione della autorità competente italiana che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia, previa verifica che il minore sia stato informato e ascoltato e che abbia acconsentito, alle seguenti condizioni:

a) che *il provvedimento straniero che autorizza l'espatrio e la residenza all'estero del minore sia emesso od omologato dalla pubblica autorità e sia emesso nel rispetto delle norme di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218*;

b) che *gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore abbiano entrambi la medesima nazionalità del minore ovvero, in difetto, abbiano i requisiti di idoneità di seguito fissati;*

c) che *gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore siano uniti a questo da vincolo di parentela entro il quarto grado ovvero, in difetto, abbiano con il minore un preesistente rapporto affettivo solido e accertato;*

d) che si tratti di misura temporanea e che *il provvedimento straniero sia corredato di un progetto che illustra lo scopo della misura di protezione del minore e la prevedibile durata della stessa;* che quindi il *provvedimento sia disposto dalla competente autorità del Paese straniero allorché sia accertato e documentato che il minore si trova in stato di difficoltà familiare, temporanea o prolungata, e non sia possibile procedere ad una analoga misura di protezione nel Paese di origine,*

e) che dal provvedimento straniero risulti accertato che i richiedenti sono in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, *l'istruzione e il soddisfacimento dei bisogni affettivi del minore straniero durante il soggiorno in Italia;*

f) che il provvedimento straniero contenga le motivazioni che giustificano l'applicazione della misura di protezione del minore con riferimento ad un progetto sanitario, di studio o di formazione professionale predisposto dall'ente all'uopo autorizzato.

g) *disponibilità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine.*

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 4

1. All’art. 4 comma 3 le parole " il tribunale per i minorenni" sono sostituite dalle seguenti parole:"l'autorità competente, direttamente o tramite gli Enti autorizzati," .

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 4

1. All’art. 4, comma 3, lettera c) le parole dopo “[444 del codice di procedura penal](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447#_blank)e” aggiungere le seguenti parole: ", nonchè il riferimento ai reati di cui agli artt. 600 bis e seguenti (pedo-pornografia e sfruttamento della prostituzione minorile)"

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 5

1. All'art. 5 comma 1 dopo la parola “modificazioni” aggiungere le seguenti parole: "con il parere conforme della autorità competente reso in applicazione delle norme seguenti. Sulla idoneità degli accoglienti si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni."

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 5

1. All'art. 5, comma 1, sostituire i commi da 2 a 12 con i seguenti:

2. Fermo restando il rispetto della presente legge e delle norme in essa richiamate, allorché un'autorità competente straniera *di un Paese che non riconosce l'adozione né l'affidamento a scopo preadottivo* prospetti, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza giuridica di un minorepresso una famiglia e la misura comporti il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore.

3. L'autorità centrale, con la collaborazione della Commissione per la protezione dei minori e l'adozione internazionale che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia alle seguenti condizioni:

a) che *il minore sia accompagnato da almeno un adulto che eserciti su di lui la responsabilità genitoriale, in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente del Paese di origine del minore;*

b) che *il provvedimento della competente autorità straniera abbia autorizzato l'espatrio del minore e la residenza in Italia in maniera permanente;*

c) che *il minore sia originario di Paesi contraenti o con cui l'Italia abbia comunque concluso un accordo internazionale in base al quale alle autorità del Paese di nuova residenza del minore sono trasferite la giurisdizione e la competenza ad adottare le misure necessarie per la protezione del minore in conformità al suo superiore interesse;*

d) che *gli accordi, di cui alla lettera* c) *diversi dalla Convenzione contengano le condizioni di cui al presente articolo;*

e) che *siano stati rispettati i requisiti e le procedure di cui al Titolo III capo I della legge 4 maggio 1983 n. 184, che prevedono l'accompagnamento delle coppie da parte di enti autorizzati;*

f) che *il provvedimento straniero sia corredato di una copia certificata e conforme dell'atto di nascita del minore, del certificato di decesso dei genitori o dell'atto in cui è accertato lo stato di abbandono del minore;*

g) che *il minore di età superiore a dodici anni abbia prestato il proprio consenso al trasferimento all'estero;*

h) che *entro sei mesi dall'ingresso in Italia sia richiesta la pronuncia di adozione del minore al tribunale per i minorenni territorialmente competente che, sussistendone le condizioni, e valutato il superiore interesse del minore coinvolto, emette una sentenza agli effetti di cui all'articolo 27 o dell’art. 44 della legge 184/1983. Nel caso in cui l'adozione sia richiesta da un parente del minore o in ogni altro caso in cui il Tribunale per i minorenni competente, tenuto conto di ogni circostanza del caso, lo ritenga preferibile nel rispetto del provvedimento straniero e nell'interesse del minore, si applica l'articolo 44 della legge citata.*

4. La procedura e le modalità di funzionamento e autorizzazione degli Enti autorizzati applicabili sono quelle di cui al Capo richiamato al comma 3 lett.e) che precede. Ai fini dell’autorizzazione degli Enti per la presente procedura, costituisce requisito indispensabile l’avere già svolto consolidata attività di accompagnamento nell’ambito delle procedure di adozione internazionale e l'avere realizzato progetti di cooperazione allo sviluppo nel paese in cui si opera.

5. Ai fini delle comunicazioni e del rilascio del visto di ingresso, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’art. 7 che precede.

6. *Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, purché il requisito di cui alla lettera* c) *del medesimo comma 1 sussista al momento della richiesta e sia chiesto al tribunale per i minorenni territorialmente competente un provvedimento ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1984 n. 183 nel termine di cui alla lettera* h) n*el citato comma 1, sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.*

7. *Al* [*comma 1 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#_blank)*, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:*

«d-bis) *quando il minore straniero abbia fatto ingresso in Italia ai sensi* della Convenzione dell'Aja del 1996 o di altro accordo internazionale *ed esistano legami familiari il cui mantenimento risponde all'interesse del minore stesso».*

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 6

1. All’art. 6 sostituire il comma 2 con il seguente:

*2. Al minore non cittadino europeo che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato a norma dell'art. 7 e nei cui confronti è emessa una sentenza di adozione ex art. 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è concessa in via automatica la cittadinanza, senza alcun effetto nei confronti di eventuali parenti stranieri.*

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 6

1. All’art. 6 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

3. *Al minore non cittadino europeo che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato a norma dell'art. 7 e nei cui confronti è emessa una sentenza di adozione ex art. 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è concessa in via automatica la cittadinanza, senza alcun effetto nei confronti di eventuali parenti stranieri.*

4. *In ogni caso il maggiorenne accolto da cittadini italiani non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 6 o 7 della presente legge e che ne abbia interesse può richiedere la cittadinanza italiana in applicazione dell’art. 9 comma 1 lett.b) della legge 12 gennaio 1991 n. 13.*

*5. Al minore che abbia fatto ingresso ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni*.

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 12

1. All’art. 12, dopo le parole “*delle politiche sociali*” inserire le seguenti “*e della Commissione per la protezione dei minori e delle Adozioni internazionali”*

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 14

1. All'art. 14 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. *Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti* della presente legge*, sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi. Il riconoscimento avviene con istanza da presentarsi al Tribunale per i minorenni competente in base al luogo di nuova residenza del minore. Per il rilascio dei visti di ingresso di applicano per norme della legge 184/1983 per quanto compatibili.*

Aldo Di Biagio

AS 1552

Emendamento

Art. 14

1. Dopo l'art. 14 inserire il seguente articolo:

*14.bis*

1. All'art. 33, comma 1, della legge 4 maggio 1983 n. 184 dopo la parola “*ovvero*” sono aggiunte le seguenti parole: “*rilasciato in esecuzione della legge di ratifica della Convenzione de l'Aja del 1996 per i minori in kafala ovvero*”.

Aldo Di Biagio